

CARLO PONTORIERI

«RIMUOVERE GLI OSTACOLI».
LE ORIGINI DEL DETTATO COSTITUZIONALE,
TRA LETTERATURA E DIRITTO

La vicenda della nascita dell'art. 3 della nostra Costituzione è stata oggetto di autorevoli studi e ricostruzioni storiografiche, anche in questi ultimi tempi¹. Tuttavia, la recente pubblicazione dell'epistolario tra Piero Calamandrei e Salvatore Satta getta una luce nuova su uno dei caratteri più innovativi della norma contenuta nel secondo comma dell'art. 3, quell'espressione «rimuovere gli ostacoli», che caratterizza il nostro testo costituzionale².

1. *La lotta in difesa del diritto soggettivo*

La genesi dell'art. 3 della Costituzione rimanda a personalità decisive della nostra storia: Giorgio La Pira, Lelio Basso, Massimo Severo Giannini e Piero Calamandrei. Una prima attenzione per la questione sociale da parte di Calamandrei può farsi risalire già al febbraio del 1943, alle riunioni clandestine del neonato Partito d'Azione. A quel tempo egli scriveva nel suo diario:

Io credo che si debba francamente affermare che libertà non vuol dire solo libertà giuridica negativa (di coscienza, di stampa, di riunione, di religione ecc.), ma vuol dire anche libertà economica positiva (diritto al lavoro, diritto alla casa, diritto all'assistenza medica, diritto all'assistenza di vecchiaia, diritto alla scuola) (Calamandrei 2015: 126; cfr. Bindi 2012).

Una lunga tradizione storiografica, che vede in Norberto Bobbio il suo punto di avvio, colloca l'inizio del Calamandrei

¹ Barile (1980: 15 ss.); Pace (1990: 303 ss.); Rodotà (1996: 61 ss.); Bindi (2012); Dogliani – Giorgi (2021); Giorgi (2017); Cassese (2017); Donzelli (2022: 255 ss.).

² L'epistolario tra i due giuristi è stato pubblicato in Satta (2020).

scrittore politico (Bobbio 1966: XI; 1984: 110), e del Calamandrei uomo del Terzo stato che fa proprie le istanze del Quarto stato (Grossi 1986: 167), in quei primi anni '40. In realtà, l'epoca della dittatura aveva già visto un impegno anche politico del maestro fiorentino, seppure nelle forme "nicodemiche" possibili in un regime di oppressione politica³: innanzitutto, nella battaglia a tutela di un principio minimo di legalità e nella difesa della nozione di diritto soggettivo, che rischiavano, nell'epoca del "Patto d'acciaio", di soccombere allo scivolamento dell'ordinamento italiano nell'imitazione dei modelli della Germania nazionalsocialista (cfr. Grossi 2000: 245). Tale "lotta per il diritto" lo aveva fatto incontrare con un giovane docente della sua stessa disciplina, le cui coeve riflessioni, antagoniste rispetto al clima dominante su molti degli stessi temi, intersecavano le analoghe prese di posizione di Calamandrei: Salvatore Satta⁴. Con Satta Calamandrei intesse anche un intenso epistolario, che comincia alla fine degli anni Trenta, e che mostra, attraverso consonanze, identità di vedute, ma pure differenti prospettive, lo sviluppo del rapporto umano e intellettuale tra due dei maggiori giuristi italiani del '900.

Il primo scambio epistolare avviene nel 1939: Calamandrei aveva guardato con simpatia alla prolusione di Satta al suo corso di Diritto processuale civile nell'università di Padova del 1936, poi pubblicata sulla *Rivista di procedura civile* (Satta 2004a), nella quale il giurista sardo aveva proposto una dura polemica contro l'ipotesi di integrale pubblicizzazione del processo civile italiano, secondo un disegno che voleva «dissolvere ideologicamente la libertà in autorità, e quindi l'individuo nello Stato, e in uno Stato che riceveva la sua carica semantica proprio e soltanto dalla sua feroce opposizione all'individuo», come avrebbe scritto molti anni dopo (Satta 2004a: 32; cfr. Guiso 2020: 48-50). Calamandrei in quella sua prima lettera

³ Di nicodemismo calamandreiano in epoca fascista scrive Zagrebelski (2007: 3); di "ambiguo relativismo" scrive Tarello (1989: 251 ss.); di "difficile gioco degli specchi" Melis-Meniconi (2018) in Alpa – S. Calamandrei – Marullo di Condojanni (2018: 125 ss.).

⁴ Per una lettura più ampia dei rapporti tra Calamandrei e Satta cfr.: Carta (2004: 93-118); Casula (2020), Guiso (2020), S. Calamandrei (2021), nonché mi permetto di rinviare al mio Pontorieri (2022: 195 ss.).

gli confida di aver perfettamente compreso «quanta passione e quanto tormento» vi fossero alla base di quella sua «coraggiosa e brusca» presa di posizione su questi «argomenti di studio, nei quali ci è ancora dato di avere qualche opinione»; anzi, «attendevo l'occasione per esprimerLe la mia simpatia e la mia comprensione» (Satta 2020: 121-122). Gli comunica altresì di averlo citato nei suoi contributi agli scritti in onore di Santi Romano e in quelli per Enrico Besta, e conclude la missiva con un saluto con la stretta di mano, gesto vietato dal regime: un *clin d'oeil* tra sicuri antifascisti (Casula 2020: 63). In realtà, il richiamo alla prolusione patavina di Satta sarebbe ricorso anche nel più politico gli scritti calamandreiani di quegli anni (Calamandrei 2019a): un articolo nel quale il giurista fiorentino provò a definire una linea di resistenza della scienza processualciviltistica italiana di fronte alle possibili derive totalitarie, una trincea di difesa fondata sulle dottrine del processo del maestro Giuseppe Chiovenda, «nel tentativo di influire sull'evoluzione della politica del diritto del regime, anche per evitare il peggio», come scrisse Giovanni Tarello (Tarello 1989: 253). Di certo, il panorama rappresentato da Calamandrei dell'esperienza giuridica dell'Europa di quel tempo appare spettrale:

...progressivo affievolimento del diritto soggettivo fino a ridursi a un interesse occasionalmente protetto; allargamento del diritto amministrativo a scapito del diritto civile; assorbimento del giudizio civile nella giurisdizione volontaria o nella giustizia amministrativa; aumento dei poteri discrezionali del giudice; annebbiamento dei confini non solo tra diritto privato e diritto pubblico, ma anche tra diritto sostanziale e diritto processuale; discredito crescente non solo delle codificazioni, ma della stessa legge intesa come norma generale e astratta preesistente al giudizio (Calamandrei 2019a).

Tuttavia, l'affinità tra i due giuristi non si arrestava alla comune opposizione alle tendenze germanizzanti della scienza giuridica vicina al regime, ma coinvolgeva la loro stessa cultura di giuristi umanisti, devoti alla letteratura e scrittori essi stessi. Le prime pubblicazioni di Calamandrei erano state infatti favole e poesie, pubblicate tra il 1910 e il 1912 (ora in Calamandrei 2006); a metà degli anni '30, aveva già dato alle

stampe il suo *Elogio dei giudici scritto da un avvocato* (Calamandrei 1999), gustosa raccolta di aneddoti di ambientazione forense; nonché le liriche pagine autobiografiche dell'*Inventario della casa di campagna* (Calamandrei 2013), edito da Le Monnier in sole trecento copie fuori commercio, come strenna agli amici per il Natale del 1941, tra i quali lo stesso giurista sardo. Satta tra il 1928 e il 1930 aveva scritto il romanzo *La veranda* (Satta 1981), sulla propria esperienza in un sanatorio – con temi e atmosfera non troppo dissimili dalla *Montagna incantata* di Thomas Mann – che, presentato al Premio Viareggio, aveva trovato buona accoglienza nel solo Marino Moretti (cfr. Guiso 2020: 21).

Calamandrei nel 1941 aderì a “Giustizia e Libertà”, l’anno successivo lo troviamo tra i fondatori del Partito d’Azione, la caduta del fascismo lo vide eletto Rettore dell’università fiorentina, ma con l’istaurarsi della Repubblica sociale fu costretto a fuggire da Firenze, e a rifugiarsi a Collicello d’Amelia, in Umbria, inseguito da un ordine di cattura. Nel paesello umbro si dedicò alla prefazione di una nuova edizione di *Dei delitti e delle pene* di Cesare Beccaria (Beccaria 1945), a un’ampia riflessione sul concetto di legalità (cfr. Donzelli 2022: 333 ss.), e alle pagine del suo *Diario*, che aveva iniziato a redigere nel 1939.

Analogamente tra il ’44 e il ’45, Salvatore Satta, ritiratosi a Pieris d’Isonzo, in una casa della famiglia della moglie, si era dedicato alla stesura di un nuovo romanzo. Nel 1945 accettò dagli studenti di essere avventurosamente eletto Rettore dell’università di Trieste, città a quel tempo occupata. Il suo discorso di inaugurazione dell’anno accademico, a cui volle dare come titolo *L’Università di Trieste nella luce delle libertà democratiche* (ora in Satta 2004b), nel quale tesse un non inaspettato elogio degli studi letterari, fu prontamente inviato a Calamandrei, che lo giudicò «bellissimo» (Satta 2020: 127).

2. Sulla soglia della Costituente

Nel fatidico aprile del 1945, Calamandrei fa uscire il primo numero della sua rivista *Il Ponte*, con un programma preciso: «cominciare a ricostruire in tutti i campi la fede nell’uomo,

questo senso operoso di fraterna solidarietà umana per cui ciascuno sente rispecchiata nella sua libertà e nella sua dignità la libertà e la dignità di tutti gli altri»⁵. Già nel quarto numero di quell'anno firma un articolo dal titolo *Costituente e questione sociale*, nel quale prefigura la sua analisi del rapporto tra libertà politiche e diritti sociali. È questa anche l'epoca di una querelle tra Benedetto Croce e gli azionisti: il filosofo napoletano, infatti, aveva fatto uscire una sua dura reprimenda contro «la diade, che ora ha molto corso, di “Libertà e Giustizia”, o peggiorata per inversione dei termini, di “Giustizia e Libertà”», una sorta di deflagrante scomunica del “crocianesimo di sinistra” (Croce 1943: 276 ss.). Carlo Rosselli, autore di *Socialismo liberale*, e Guido Calogero, che nel 1940 aveva pubblicato, con Aldo Capitini, il *Manifesto del liberalsocialismo*, non erano nominati, ma il breve saggio, interamente centrato sul piano filosofico, era volto ad affermare il primato del concetto di libertà, riprendendo però Croce pure la sua tesi della non coincidenza tra liberalismo politico e liberismo economico, lasciando aperta la porta agli stessi argomenti dei socialisti liberali. Il filosofo concludeva il suo intervento così: «A questo punto l'uomo del pensiero sa che l'opera sua è terminata e che il campo spetta all'uomo dell'azione, che è veramente tale se è tutt'insieme cauto e ardito, conservatore e rivoluzionario»⁶.

Il numero dell'agosto 1945 de *Il Ponte* ha dunque sullo sfondo questa polemica: e se la replica più propriamente filosofica a Croce è affidata alla penna di Guido Calogero⁷, Calamandrei, che già aveva preso posizione contro Croce in uno scritto del '44, che però non aveva pubblicato⁸, in questa

⁵ Calamandrei (1945: 1). Su Calamandrei a capo de *Il Ponte*: Colombo (1990: 513 ss.).

⁶ *Ivi*: 284. Mi sembra verosimile che la definizione dell'uomo d'azione, ossia dell'uomo politico, come necessariamente «conservatore e rivoluzionario» sia la matrice dell'analoga espressione, con endiadi invertita, di Enrico Berlinguer, che tanto scalpore destò alla fine degli anni '70.

⁷ Calogero (1945). Su Croce, Calogero e Calamandrei in questa polemica: Bobbio (1990: 214-216).

⁸ Nel frattempo ritrovato nel fascicolo della «Donazione Cappelletti», pervenuto all'Archivio Calamandrei di Montepulciano nel 2009, e pubblicato postumo per i tipi di Laterza col titolo *Libertà e legalità*, in Calamandrei (2019). Cfr. S. Calamandrei (2019).

occasione offre per la prima volta una sua compiuta riflessione sui diritti sociali (Calamandrei 1995: 91 ss.), spostando la questione sociale, che egli vede attendere «sulla soglia della costituente come la più importante e la più urgente delle questioni costituzionali» (*ivi*: 105), dal piano delle generiche opzioni politiche, a quello più propriamente costituzionale. La sua ricostruzione delimita infatti il proprio oggetto alla giurisprudenza, non occupandosi della «libertà al singolare dei filosofi», ma rimanendo nel campo delle «libertà al plurale dei giuristi» (*ivi*: 96), e la sua tesi è lapidaria: «il problema della libertà individuale e il problema della giustizia sociale sono, giuridicamente, un problema solo» (Calamandrei 1995, corsivo dell'A.). Replicando alle osservazioni crociate sulla diade giustizia e libertà - sulla legittimità delle quali «in sede filosofica [...] non discute» (*ivi*: 102) - egli colloca gli stessi diritti sociali all'interno della più ampia categoria dei diritti di libertà, considerando la giustizia sociale presupposto della reale possibilità di esercizio delle libertà politiche. Precisamente in questo contesto troviamo per la prima volta nella sua riflessione la parola «ostacoli»:

...se vera democrazia può aversi soltanto là dove ogni cittadino sia in grado di esplicar senza ostacoli la sua personalità per poter in questo modo contribuire attivamente alla vita della comunità, non basta assicuraragli tecnicamente le libertà politiche, ma *bisogna metterlo in condizione di potersene praticamente servire*. [...] L'ostacolo alla libera esplicazione della persona morale nella vita della comunità può derivare non solo dalla tirannia politica, ma anche da quella economica: sicché i diritti che mirano ad affrancare l'uomo da queste due tirannie si pongono ugualmente come rivendicazioni di libertà (*ibidem*, corsivo dell'A. e 107).

Secondo Calamandrei, infatti, le tradizionali libertà politiche, se non superano la dimensione di «vuoti schemi giuridici» riempiendosi di giustizia sociale, sono «sostegno assai più comodo per gli sparvieri che per gli usignoli». Queste considerazioni, egli ricorda, si pongono alla base tanto del pensiero di Carlo Rosselli - il cui *Socialismo liberale* era stato appena pubblicato in lingua italiana, su sollecitazione dello stesso Calamandrei - che del liberalsocialismo di Calogero, ma pure

della “democrazia progressiva” dei comunisti italiani. L’analisi si dipana sul piano teorico attraverso una bipartizione tra i tradizionali diritti di libertà, che avendo un contenuto negativo, implicano un semplice dovere di astensione da parte dello Stato, in quanto «diritti che il singolo ha verso lo stato», e «lo stato s’impegna [...] a non ingerirsi nella sfera di autonomia che gli ha riconosciuto»; e i nuovi diritti sociali, che viceversa hanno contenuto positivo, impegnando lo Stato a liberare i cittadini dal bisogno, attraverso «il lavoro, la casa, l’assistenza, l’istruzione, o i mezzi economici per procurarsi tutti questi beni». Il giurista fiorentino, attraverso Mirkin-Guetzévitch (B. Mirkin-Guetzévitch 1928, Calamandrei 1995 indica le pp. 35 e ss.), mostra il percorso di progressivo allargamento del catalogo dei diritti nella storia istituzionale europea, da Robespierre, alla Costituzione francese del 1848, fino quella di Weimar, non mancando di ricordare la proposta della *Dichiarazione dei diritti* della rivista “Esprit”, che costituì un punto di riferimento per la Resistenza francese⁹. In questa prospettiva, egli cita anche la costituzione staliniana e la coeva vittoria del Labour in Gran Bretagna, con il “Piano Beveridge” che si presentava sulla scena del mondo come un «grandioso esperimento di pacifica rivoluzione sociale»¹⁰.

Tuttavia, fin dalle prime pagine dell’articolo, Calamandrei si interroga pure su quali potranno essere i «canali giuridici» che consentano alla «questione sociale, o almeno *un minimo di questione sociale*» (Calamandrei 1995: 94, corsivo dell’A.) di penetrare nella nuova Costituzione. Analoghe considerazioni avevano agitato anche il dibattito nella prima Assemblea costituente francese del dopoguerra, nella quale il P.C.F. aveva fatta propria la dottrina staliniana, enunciata nel 1936, secondo la quale in una costituzione potevano essere

⁹ Il richiamo non è casuale: forse grazie a suggestioni lapiriane, Calamandrei in quegli anni era stato fortemente attratto dal personalismo cristiano: ritroviamo, infatti, il richiamo a quella «grande anima» che fu Emanuel Mounier, nell’epistolario con Bobbio e in altri suoi interventi di quel tempo. Cfr. Bobbio – Calamandrei (2020), lettere n. 14, 15, 16, 17; Calamandrei (2019c).

¹⁰ *Ivi*: 110. Alla vittoria laburista *Il Ponte* calamandreiano avrebbe dedicato un numero monografico: *L’esperienza socialista in Inghilterra*, VIII (maggio-giugno 1952: 5-6).

codificati solo quei diritti sociali già effettivi, rifiutando i comunisti francesi anche la proposta dei socialisti di anteporre al testo costituzionale un preambolo programmatico, con una nuova dichiarazione dei diritti¹¹. È su questo sfondo che anche Calamandrei, fin da questo intervento del 1945, appare dubbioso, non sulla codificazione costituzionale dei diritti sociali, quanto sulla possibilità di realizzare in tale sede norme giuridicamente ineccepibili, indicando «poteri già forniti di organi o diritti già forniti di tutela» nella situazione dell'Italia post-bellica, nella quale la nuova costituzione è l'epilogo di una rivoluzione istituzionale, ma non lo è di una rivoluzione sociale. Perciò infine si domanda: «come potrà la costituente italiana tradurre in norme legali soltanto una serie di propositi e di speranze?» (Calamandrei 1995: 112).

3. *Diritti “sociali” e diritti “d’uguaglianza”*

Nel luglio del 1945 fu istituito il ministero per la Costituente, a cui fu affidato il compito di «preparare la convocazione dell'Assemblea costituente [e predisporre] gli elementi per lo studio della nuova costituzione»¹². Il nuovo ministero costituì nel novembre 1945 una “Commissione per studi attinenti alla riorganizzazione dello Stato”, sotto la prestigiosa presidenza di Ugo Forti. Tale Commissione, voluta dal ministro Nenni come «commissione di studio e d'inchiesta», si caratterizzava per la presenza tanto dei maggiori esperti di diritto dell'epoca, quanto di esponenti politici designati dai partiti. In tale Commissione, ed entrambi membri della Prima sottocommissione, incaricata di studiare i problemi costituzionali, troviamo Piero Calamandrei e Massimo Severo Giannini¹³.

¹¹ Cfr. De Siervo (1980b: 314-321); Guerrieri (1995: 863 ss). L'intransigenza del P.C.F. portò infine i comunisti francesi a non votare neppure il testo finale della nuova costituzione, che, poi bocciata dall'elettorato, ebbe come conseguenza l'elezione di una nuova Assemblea costituente, nella quale il P.C.F. cessò di essere il primo partito rappresentato.

¹² Art. 2 d. legisl. luogotenenziale 31 luglio 1945 n. 435, pubblicato in G.U. l'11 agosto 1945. Cfr. Cheli (2012).

¹³ Nella composizione di tale commissione compaiono quasi esclusivamente giuristi, con una prevalenza della componente universitaria, ma con una

La posizione di Giannini in questa sede appare in parte diversa da quella espressa su *Il Ponte* da Calamandrei: poiché se sostiene anch'egli che i diritti di libertà siano «veri e propri diritti pubblici subbiettivi», che per la loro «affermazione concreta» devono essere «direttamente azionabili»; ritiene tuttavia che tali diritti debbano essere distinti dai «diritti di eguaglianza» (Cassese 2015: 869): poiché, mentre i primi si riferiscono a «rapporti semplici», per gli altri ci si troverebbe dinnanzi a «rapporti complessi, in cui molto spesso a diritti dei cittadini stanno di fronte altri diritti dello Stato, oppure poteri di collettività varie». In realtà, è la prospettiva teorico-politica che appare differente da quella del giurista fiorentino: la stessa definizione “diritti sociali” a Giannini appare «incongrua», poiché gli sembra rimandare a «una ben precisa concezione ideologica», per la quale ai tradizionali diritti di libertà, considerati come un patrimonio naturale e inalienabile dell'individuo, si aggiungerebbero questi altri diritti» (Giannini 2015: 877-882), e perciò osserva:

...questa concezione non ha ragioni di essere, perché è da considerare facente parte del patrimonio naturale e inalienabile dell'individuo anche il diritto che egli ha verso la collettività ad essere protetto contro quei fatti sociali indipendenti dalla sua volontà, che perturbano il libero svolgimento della propria vita di persona, o ne impediscono lo sviluppo; nell'essere la locuzione anche inesatta tecnicamente.

La Commissione Forti, in realtà, non fece in tempo a giungere ad una sintesi unitaria, e la *Relazione per l'Assemblea Costituente*, datata 30 maggio 1946, fu presentata come un documento strettamente di studio¹⁴. Per il profilo che ci interessa, è interessante notare come nella Relazione della Prima Sottocommissione, a proposito del principio di uguaglianza e dei diritti sociali, riemergano tanto le linee fondamentali dell'analisi di Calamandrei, quanto le precisazioni teoriche e lessicali di Giannini, aprendo a un possibile orizzonte di efficacia delle norme da elaborare in tale materia, ma nel con-

presenza significativa anche di magistrati (ordinari e amministrativi) e di avvocati (Cheli, 2012).

¹⁴ Ministero per la Costituente - Commissione per studi attinenti alla riorganizzazione dello Stato (1946).

tempo lasciando aperta la questione, che si ripresenterà anche in sede di Assemblea Costituente:

Dei cosiddetti “Diritti sociali”. [...] Con questo termine, forse non del tutto congruo, si indicano in sostanza i rapporti, spesso complessi, tra cittadini e Stato, attinenti all’eguaglianza e alla solidarietà. [...] Senonché in questa materia le enunciazioni che potranno essere fatte nella Carta costituzionale non sempre riguardano diritti soggettivi perfetti, da esercitare verso lo Stato o verso altri soggetti. Spesso si tratta di principi che tracciano l’indirizzo politico che dovrà essere seguito dai futuri governi. [...] Ma non per questo sono privi di rilevanza giuridica, perché con essi si dichiara che rientra nei fini propri dello Stato un programma sociale vasto e profondo. S’intende che l’attuazione più o meno rapida ed estesa di questo programma non può essere che subordinata a possibilità concrete. Ma intanto la stessa enunciazione fattane nella Costituzione costituisce un vincolo per la legislazione futura, specialmente in quanto questa sarebbe viziata da incostituzionalità, se fosse in contrasto con i fini costituzionalmente enunciati (*ivi*:17).

Nel frattempo, si celebrano i congressi dei partiti politici: tra dicembre e gennaio del 1946 si tiene a Napoli il V Congresso del Partito comunista. Nella relazione al congresso, Togliatti osservò che se la nuova costituzione non avrebbe potuto codificare «in forma generale e giuridica conquiste rivoluzionarie già realizzate», come negli Stati Uniti e nella Francia post-rivoluzionaria, o nelle due costituzioni sovietiche del ’24 e del ’36, piuttosto chiudere definitivamente con «un passato di conservazione sociale e di tirannide reazionaria»; nondimeno avrebbe dovuto prospettare, «in un certo senso, un programma per il futuro» (Togliatti 1984: 196). Mauro Scoccimarro, relatore al Congresso sull’Assemblea costituente, al primo successivo Comitato centrale, propose che la nuova costituzione fosse preceduta da una “Dichiarazione dei diritti dei lavoratori”, che affermasse il principio generale del diritto al lavoro, insieme a quelli all’assistenza e all’istruzione¹⁵.

Tra il 4 e l’8 febbraio del 1946 si tenne a Roma il Congresso del Partito d’Azione, che vide la contrapposizione tra la com-

¹⁵ Fondazione Istituto Gramsci, Archivio del Partito comunista italiano, Comitato centrale 27-29 aprile 1946, cit. in Guerrieri (1995: 874).

ponente radicaldemocratica e quella liberalsocialista. Nella risoluzione approvata dal congresso, presentata da Angelo Giugni, si può leggere che «l'affermazione dei diritti del lavoro [...] risulterà puramente retorica se prima non avremo trovato, attraverso le grandi riforme sociali che ci attendono [...] il modo di dar lavoro a tutti i cittadini». Solo in quel momento vi potranno essere «norme giuridiche atte a descrivere la situazione adottata»¹⁶. È probabile che tale posizione fosse influenzata da Calamandrei, come si vedrà in seguito.

Il I Congresso nazionale della DC si svolse ancora a Roma, nell'aprile del 1946: la relazione sulla nuova costituzione fu affidata a Guido Gonella, il quale, enunciando l'esistenza di una pluralità di distinte libertà, affermò esplicitamente che «il problema centrale della nuova Costituzione è: portare e risolvere la questione sociale sul terreno del diritto costituzionale» (Gentile 2003: 2).

In quello stesso aprile del '46 si celebra a Firenze anche il XXIV congresso socialista, che vide l'aspra contrapposizione tra "fusionisti" e "autonomisti". In quel congresso è Giannini a presentare la relazione su "lo Stato democratico repubblicano" (Cassese 2015: 871). Tale relazione ebbe un seguito in una mozione, che ancora Giannini illustrò al congresso, dove si può leggere:

...è vano tentare di stabilire una vera unità democratica tra popolo e apparato dei pubblici poteri nell'ambito dello Stato capitalista, nel quale, di fronte al riconoscimento formale della libertà e dell'uguaglianza, sta la sostanziale posizione di privilegio dei gruppi economicamente più forti, che detengono il potere politico. [...] Per quanto riguarda le libertà civili, le tradizionali libertà delle costituzioni liberali dovranno essere rafforzate con lo stabilire la possibilità di chiamare indirettamente in giudizio lo Stato e col versare al cittadino leso una giusta indennità. Saranno in tal modo regolate le libertà di persona, di domicilio, di corrispondenza, di opinione, di coscienza e di culto. La eguaglianza dei cittadini deve essere garantita dando allo

¹⁶ *Risoluzione del Congresso del Partito d'Azione per la riforma costituzionale*, cit. in Magagnoli, Mana, Conte (1998: 324).

Stato il compito di eliminare le disuguaglianze imputabili ai fatti attinenti allo stesso corpo sociale¹⁷.

L'impianto appare originale, giacché, se fa propria la distinzione tra libertà ed uguaglianza "formali" e "sostanziali", riprendendo il lessico marxiano (cfr. Marx 1976: 165 ss.), non manca però di un profilo apertamente antiautoritario, nella proposta del rafforzamento delle tutele del cittadino nei confronti dello Stato, in caso di violazione delle tradizionali libertà civili.

4. *Nell'officina di Calamandrei*

Questi sono gli anni in cui la corrispondenza tra Salvatore Satta e Calamandrei diventa sempre più fitta e presenta un nuovo oggetto ricorrente: il romanzo scritto dal giurista sardo negli ultimi anni di guerra, a cui aveva dato come titolo *De profundis*. Un libro la cui atmosfera rinvia costantemente a un'Italia paese «senza virtù» (Satta 1980: 16), nel quale è respinta l'idea crociana del ventennio come «parentesi» della storia nazionale (*ivi*: 28-9), innervando invece la narrazione della diagnosi gobettiana sul fascismo come «autobiografia della nazione» (*ivi*: 31), con al centro la spietata analisi di quello che Satta chiama l'«uomo tradizionale»: cioè l'italiano borghese medio, che nel '22 aveva preferito sottomettersi al fascismo, pur di difendere i propri privilegi sociali, ma che dopo lo scoppio della guerra si era presto augurato la sconfitta dell'Italia di fronte alla strapotenza angloamericana. Un'antropologia che dalla borghesia si estende agli ufficiali del Regio esercito e alla stessa casa regnante, attraverso una lettura apocalittica della storia italiana, che appare contrassegnata da un inarrestabile *cupio dissolvi*, fino all'esito della «morte della Patria»¹⁸. Un libro che si apre con Guicciardini in esergo, vive di suggestioni dostoevskiane, e si

¹⁷ XXIV congresso PSI, *Mozione per l'Assemblea costituente, Appendice a Cassese* (2015: 882-3).

¹⁸ *Ivi*: 16. La ripubblicazione per Adelphi dell'opera è alla base del dibattito che si è sviluppato a seguito di Galli della Loggia (2003). Cfr. Casula (2020: 95-97).

chiude con le parole del salmista: *De profundis clamavi ad te, Domine* - da cui anche il titolo dell'opera.

Il manoscritto originale, conservato dagli eredi, porta come luogo e data di conclusione della stesura: «Trieste, 18 marzo 1946» (Guiso 2020: 33). Non abbiamo la lettera o il biglietto di accompagnamento, ma sappiamo per certo che Satta lo inviò a Calamandrei il 4 maggio di quello stesso anno, poiché, in una lettera datata 29 maggio 1946, gli scrive:

Carissimo professore,
penso che sono un po' ridicolo, se in un momento in cui tutta l'Italia è tesa con lo spirito e col corpo verso il referendum, mi preoccupa di una cosa tanto banale come l'arrivo a destinazione di un manoscritto. Ma [...] non posso fare a meno di chiedermi e, quel che è peggio, di chiedervi se il *De profundis*, spedito il 4 maggio u.s., le è pervenuto. Questo dubbio è quello che rende un po' preoccupante il Suo silenzio: se sapessi che esso è dovuto alla profonda meditazione del libro o all'orrore che il libro ha provocato nel Suo animo, lo accetterei con pazienza, come si conviene a chi si è lanciato, anche per forza non sua, in mezzo ai perigli ... (Satta 2020: 128).

In effetti, Calamandrei, impegnato, come si è visto, nella Commissione Forti, e poi per il referendum istituzionale e le elezioni alla Costituente, aveva tardato a rispondere: la sua missiva di risposta a Satta è datata 25 giugno 1946:

Carissimo Satta,
questa carta ti dirà [...] la ragione del lunghissimo indugio col quale ti comunico la mia impressione sul tuo *De profundis*. [...] Dunque il tuo saggio è stupendo, e mi ha profondamente commosso. Bisogna pubblicarlo. Intanto ti chiederei di pubblicarne qualche pagina sul "Ponte" [...]. E poi... dammi del tu: sennò metti in soggezione anche me! (*ivi*: 130).

Il giurista sardo gli risponde da Trieste il 1° luglio:

Carissimo Calamandrei,
[...] la notizia che tu hai letto il *De profundis* e ne hai tratto favorevole impressione, è per me una gioia immensa [...]. Per me ha un'importanza immensa che un Uomo come te, che hai lottato e sofferto per la libertà, sia rimasto commosso dalla lettura: è segno che

non ti è sfuggito che al fondo dello spietato esame di coscienza sta un'incrollabile e quasi sovranaturale speranza. [...]

Grazie infinite per la tua benevolenza e per la tua gentilezza squisita, e con devoto affetto, credimi tuo sempre

S. Satta

PS. Mi congratulo con te, ma più con la costituente, per la tua elezione (Satta 2020: 132-3).

In quegli stessi mesi Piero Calamandrei aveva anche lavorato alla curatela di una nuova edizione de *I diritti di libertà* di Francesco Ruffini, per i tipi de La Nuova Italia, impreziosendola con una sua corposa introduzione, dal titolo *L'avvenire dei diritti di libertà*. Francesco Ruffini, docente di Diritto ecclesiastico presso l'università di Torino, tra i 12 docenti universitari che avevano rifiutato di giurare fedeltà al fascismo, aveva pubblicato con le edizioni dell'allievo Piero Gobetti questo lavoro nel 1926¹⁹: un'opera che Calamandrei aveva già proposto ai suoi studenti a Firenze fin dal 1944²⁰, considerandola «un limpido ed autorevole contributo [...] alla ricostruzione del nostro ordinamento costituzionale» (Calamandrei 1946: X).

Nella sua introduzione a Ruffini Calamandrei riprende, con maggior sorvegliatezza teorica, i temi già esposti nel suo intervento sul *Il Ponte* nell'agosto dell'anno precedente²¹, proponendo la teoria di un catalogo storicamente aperto dei diritti di libertà, con i richiami a Robespierre, alla Costituzione francese del 1848, a quella di Weimar, e alla riflessione di Mirkin-Guetzévitch²². Ed è in questa prospettiva che troviamo, per la prima volta nella sua riflessione, l'espressione “rimuovere gli ostacoli”:

¹⁹ Su Francesco Ruffini: Frangioni (2017); Pene Vidari (2017).

²⁰ Galante Garrone (2018: 301), Galante Garrone (1990: 269 ss.).

²¹ *Ivi*: X-XI. Galante Garrone, nella sua biografia di Calamandrei (Galante Garrone, 2018: 304) scrive che il libro uscì «ci sembra» tra il settembre e l'ottobre del 1945. L'inciso non è casuale, giacché Mauro Cappelletti, curatore delle *Opere Giuridiche* calamandreiane colloca il saggio nell'ottobre del 1945, mentre Paolo Barile, nella sua riedizione in Calamandrei (1995), lo riporta al settembre del 1945. In realtà l'opera esce per Nuova Italia nel 1946 e l'*Introduzione* di Calamandrei si conclude con la *subscriptio* «Firenze, maggio 1946».

²² *Ivi*: XIX-XX. Su questo aspetto della riflessione calamandreiana cfr. Comi (1996).

Non dunque proclamazioni a vuoto di principi astratti, ma strumenti di assalto foggiate secondo il bisogno per rimuovere uno dopo l'altro gli ostacoli concreti che via via si presentavano a sbarrare il cammino della libertà (*ivi*: XX).

Il discorso calamandreiano sull'emersione dei diritti sociali si muove in modo analogo all'articolo de *Il Ponte* dell'anno prima, riproponendo anche l'esempio della costituzione sovietica del '36, come elenco di diritti già forgiati da una rivoluzione sociale, a cui però stavolta, più che affiancare, egli contrappone l'esperienza del laburismo inglese. In questo saggio, infatti, a differenza dell'intervento dell'anno prima, troviamo varie osservazioni polemiche contro il modello istituzionale comunista: non è riportata la "democrazia progressiva" togliattiana tra gli esempi di teorie politiche che vogliono saldare libertà democratiche e tutela dei diritti sociali; soprattutto c'è una maggior enfasi nell'evidenziazione della scarsa tutela delle libertà politiche nella costituzione sovietica. Sullo sfondo vi è ancora, anche se ormai attenuata dal tempo, la polemica con Croce, e dunque la riconfigurazione degli stessi diritti sociali nella più ampia categoria dei diritti di libertà; anzi, Calamandrei ricorda che già per Carlo Rosselli il socialismo non è che «liberalismo in azione» (*ivi*: XXXI): «affrancamento da quegli ostacoli di ordine economico che ancora impediscono all'uomo, come già un tempo gli ostacoli di ordine politico, di partecipare liberamente alla vita della comunità e di affermarvisi come persona» (*ivi*: XXX).

Come si vede, siamo già nei pressi della formula dell'art 3, 2 comma, della Costituzione. Ma questa appare *in nuce* poche pagine più avanti, nella riproposizione calamandreiana del dualismo tra tradizionali diritti di libertà, nella sua interpretazione, negativi, e nuovi diritti sociali di libertà, che invece implicano un intervento dello Stato:

...i diritti sociali hanno carattere *positivo*, in quanto ad essi corrisponde l'obbligo dello Stato di *rimuovere gli ostacoli* di ordine economico e sociale che si frappongono alla libera espansione morale e politica della persona umana (*ivi*: XXXVI corsivo dell'A.).

Certo, la metafora dell'“ostacolo”, cioè di ciò che si frappone alla «povera gente» per avvalersi di quei diritti di libertà proclamati dalla Rivoluzione francese, risale a Carlo Rosselli, come ricorda espressamente lo stesso Calamandrei²³. Tuttavia, l'espressione “rimuovere gli ostacoli”, che egli scrive in corsivo, sembra derivare da un'altra e più recente lettura calamandriana. Scrive, infatti, nel *De profundis* Salvatore Satta, anch'egli in quegli anni lettore di Rosselli:

Ugualmente la soppressione delle libertà formali, per quanto sembri orribile a dirsi, per la consuetudine che noi abbiamo con quella libertà, aveva la sua giustizia in ciò che le libertà formali senza libertà sostanziale non sono che una fonte di privilegio, com'è lotta per la costituzione di un privilegio la lotta di classe. [...] La libertà presuppone [...] la rimozione degli ostacoli che si oppongono al suo avvento e alla sua conservazione, cosa che non si può ottenere mediante il gioco delle libertà formali che si risolve con la prevalenza del più forte (Satta 1980: 47-48).

Satta aveva riportato amaramente il tema all'interno della sua ricostruzione dell'istaurarsi della dittatura fascista, attraverso una critica feroce dell'Italia liberale:

Il concetto stesso di libertà-privilegio postulava che la libertà dovesse essere sacrificata quando il privilegio fosse stato conteso, come uno strumento ormai inutile. Ond'è che appena quegli stessi bravi e avventurieri, conquistato lo Stato col quale si affrettarono a identificarsi, fecero intendere chiaramente che esso non voleva più servire, ma essere servito, l'uomo tradizionale non vide altro in ciò che la nuova formula che si offriva alla sua salvezza, e si apprestò all'ubbidienza (Satta 1980: 34-5).

²³ «Dice il socialismo: l'astratto riconoscimento della libertà di coscienza e delle libertà politiche a tutti gli uomini, se rappresenta un momento essenziale nello sviluppo della teoria politica, ha un valore ben relativo quando la maggioranza degli uomini, per condizioni intrinseche e ambientali, per miseria morale e materiale non sia posta in grado di apprezzarne il significato e di valersene concretamente. La libertà non accompagnata e sorretta da un minimo di autonomia economica, dalla emancipazione dal morso dei bisogni essenziali, non esiste per l'individuo, è un mero fantasma. [...] E il senso di servitù aumenta in pena ed ironia non appena il servo di fatto acquista coscienza della sua libertà di diritto e degli ostacoli che la società gli oppone per conseguirla» (Rosselli 1945: 128).

Del resto, nell'immediato dopoguerra, Satta nel suo discorso inaugurale da Rettore dell'università di Trieste aveva affermato che quell'ateneo intendeva «concorrere, secondo l'ufficio che è proprio dell'università, a formare quelle libere schiere di lavoratori che dovranno assicurare l'avvento della libertà sostanziale nel mondo» (Satta 1945: 434). Al di là dell'acuta ricostruzione storico-letteraria o della impegnata retorica accademica, ci troviamo esattamente di fronte allo stesso crinale teorico-politico affrontato da Calamandrei: il superamento dello Stato liberale attraverso nuove nozioni di libertà e giustizia "sostanziali".

In realtà, il giurista fiorentino nella sua introduzione a Ruffini mostra una fortissima eco della lettura almeno dei primi capitoli della "operetta" di Satta²⁴: dal ricordo della lotta comune per la difesa del diritto soggettivo da «professori e professoruncoli, che si affrettarono a secernere dalla loro schiava mente i dogmi cosiddetti pubblicistici» (Satta 1980 [1948]: 47), nella pretesa della «abolizione della nozione di diritto soggettivo, di qualsiasi diritto soggettivo, cioè, in sostanza, della stessa rilevanza giuridica della persona» (Calamandrei 1946: X); fino alla stessa caratterizzazione storico-politica dell'"uomo tradizionale", per Calamandrei la «gran maggioranza della borghesia» italiana, che non solo «non osava resistere, ma anzi dava una mano alla soppressione di quelle libertà politiche che era stato suo vanto e sua funzione storica aver conquistate, mentre il monarca tradiva a ripetizione le libertà statutarie, pur di conservare la lista civile e il nome di re» (*ivi*: VIII).

Anche se non tutto della riflessione del *De profundis* aveva trovato concorde Calamandrei²⁵, nella sua officina, attraverso Rosselli meditato da Satta, era stata così forgiata la formula

²⁴ L'autore amava infatti definirla con questo richiamo leopardiano. Cfr. Casula (2020: 89).

²⁵ Sul *De profundis* l'epistolario riportato in Satta (2020) non appare completo, in quanto è riportata la risposta del giurista sardo ad alcune critiche di Calamandrei, ma non vi è la lettera in cui egli le esprime.

base per il principio dell'uguaglianza "sostanziale" dell'Italia repubblicana²⁶.

5. Costituenti palesi, occulti e tra le righe

Scelta dall'elettorato la Repubblica, eletta il 2 giugno 1946 l'Assemblea costituente, si apre una fase nuova. In seno all'Assemblea, tra il giugno ed il dicembre del 1946, fu istituita una commissione speciale, rispettando la proporzione dei gruppi politici rappresentati: la "Commissione per la Costituzione", più spesso ricordata come "Commissione dei 75", al fine di predisporre un testo da sottoporre successivamente all'esame dell'Assemblea. Questa commissione, presieduta da Meuccio Ruini, si articolò in tre sottocommissioni: la Prima si occupò di diritti e doveri dei cittadini; la Seconda dell'ordinamento costituzionale della Repubblica; la Terza dei rapporti economici e sociali. Un comitato di redazione o "Comitato dei 18" ebbe, tra l'altro, il compito di coordinare il lavoro delle sottocommissioni. Giannini non era stato candidato alla Costituente²⁷, La Pira e Basso fecero parte della Prima sottocommissione, Calamandrei invece della Seconda e del Comitato dei 18.

Nella Prima sottocommissione, già alla sua prima riunione del 26 luglio 1946, apparve la necessità di allargare il campo dei diritti e doveri dei cittadini a quelli "di natura economico-sociale", così definiti da Dossetti. La Pira propose perciò di prendere a modello la costituzione sovietica e quella di Weimar (Assemblea Costituente 1947a), mentre Togliatti nella riunione del successivo 30 luglio, sostenne che si sarebbero dovute elencare nella Costituzione solo quelle libertà che lo Stato avrebbe potuto davvero garantire, «altrimenti si correrebbe il rischio di fare affermazioni soltanto dottrinarie». Cevolotto, costituente demolaburista, si dichiarò d'accordo, chiedendo l'elaborazione di un preambolo alla Costituzione, dove inserire i principi dei rapporti sociali. L'intervento di Basso provò a mediare, e se per le tradizionali libertà civili

²⁶ Scrive di "officina del giurista" lo stesso Calamandrei (2007: 98).

²⁷ Sulle turbolenze nel rapporto tra Giannini e la dirigenza socialista dell'epoca: Melis (2000: 1260-1).

propose l'elaborazione di una «ampia elencazione», per quanto riguardava le altre libertà consigliò di procedere «per concetti generali». In questa riunione si decise di attribuire a Basso e La Pira il tema: «i principii dei rapporti civili» (*ibidem*).

Dopo l'estate, le relazioni di apertura sul tema delle libertà civili vennero svolte così, su linee ispiratrici molto diverse, da un giurista-politico come Giorgio La Pira e da un politico-giurista come Lelio Basso (Cheli 2012). Nel dibattito che ne seguì si decise che un eventuale preambolo sarebbe stato elaborato solo al termine dei lavori delle tre sottocommissioni, mentre agli stessi relatori La Pira e Basso fu chiesto di redigere una proposta di articolato, per quelli che sono oggi gli artt. 2 e 3 della Costituzione (Assemblea Costituente 1947b). Per l'elaborazione dell'articolo 2 si assunse il compito La Pira, dell'art. 3 si occupò Lelio Basso.

Il problema era creare una norma che non si fermasse alla dichiaratoria dell'uguaglianza formale, pur necessaria dopo l'epoca fascista, le leggi razziali e la conclusione dell'esperienza monarchica, ma che comprendesse una qualche «giustizia sostanziale», tuttavia non incorrendo nelle possibili censure derivanti dall'inesistenza di vere e proprie tutele giuridiche. Basso per l'elaborazione di tale norma chiese la collaborazione di Massimo Severo Giannini (Giannini 1980: 449 ss.). I due decisero di scindere in due commi l'articolo: affermando nella prima parte l'uguaglianza di tutti gli uomini di fronte alla legge, ma aprendo nel secondo comma a un nuovo e diverso orizzonte. La formula tratta da *L'avvenire dei diritti di libertà* di Calamandrei evidentemente ne costituì la base, nel rapporto tra «ostacoli», ora da «eliminare», e dignità della «persona umana»²⁸. Tuttavia, Giannini e Basso vi apportarono una prospettiva personale, diversa dalla proposizione del giurista fiorentino, non attribuendo il compito del pareggiamento alle sole istituzioni dello Stato, ma ampliando dinamicamente la competenza anche all'intera società. La teoria dei diritti sociali come «rapporti complessi», nei quali entra in gioco una pluralità di soggetti sociali, enunciata da Giannini nella

²⁸ Massimo Severo Giannini avrebbe ricostruito molti anni dopo con grande cura il percorso intellettuale calamandreiano in Giannini (1990), in Barile (1990: 31 ss.).

Commissione Forti, fu così fusa con la formula calamandreiana in modo originale. Il testo che ne risultò, portato il 19 dicembre 1946 alla Prima sottocommissione, è il seguente:

Gli uomini, a prescindere dalla diversità di attitudini, di sesso, di razza, di nazionalità, di classe, di opinione politica e di religione, sono uguali di fronte alla legge e hanno diritto a uguale trattamento sociale.

È compito perciò della società e dello Stato eliminare gli ostacoli di ordine economico-sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza degli individui, impediscono il raggiungimento della piena dignità della persona umana e il completo sviluppo fisico, economico, culturale e spirituale di essa (Assemblea Costituente 1947c).

Il testo definitivo, come pervenne poi al plenum della «Commissione dei 75», tuttavia, fu diverso. Per quanto riguarda il secondo comma, si ritenne che la nozione di «Repubblica» ricompredesse e ampliasse la stessa endiadi «Stato e società», si pensò che il richiamo alla persona includesse quello alla sua dignità, si asciugò la formulazione, e il verbo «eliminare» fu sostituito da «rimuovere»:

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli d'ordine economico e sociale che limitano la libertà e l'uguaglianza degli individui e impediscono il completo sviluppo della persona umana.

Si era così tornati, per questo profilo, alla formulazione originaria di Calamandrei. Tuttavia, sorprendentemente, in sede di riunione plenaria della «Commissione dei 75», proprio Calamandrei si oppose alla codificazione nell'articolato costituzionale dei diritti sociali, sostenendo che quelle non fossero «norme giuridiche, tali da poter trovar posto in una legge», piuttosto «affermazioni generiche», «desideri», «programmi politici». Pur riconoscendo, con la solita bonomia, che se avesse fatto parte anche lui della Prima o della Terza Sottocommissione, sarebbe finito analogamente preda di questa *voluptas legiferandi*, ma riprendendo la distinzione tra rivoluzioni che possono codificare in costituzione un mutamento sociale e rivoluzioni ancora da compiere, affermò di temere che si potessero ingenerare nei cittadini «speranze

illusorie»: propose perciò che i «desideri» di «carattere sentimentale» rientrassero in un preambolo (Assemblea costituente 1947d). La proposta di Calamandrei trovò però l'immediata, e a sua volta inaspettata, opposizione di Togliatti, il quale, con un improvviso *revirement* con la sua posizione precedente, sostenne che l'inserimento dei diritti sociali nell'articolato gli avrebbe invece procurato maggiore significato giuridico e costituzionale, mentre un eventuale preambolo avrebbe potuto dare l'impressione «nella sostanza di lavarsene le mani» (*ivi*: 47-8). Sulla scia del leader comunista si espressero Fanfani e Dossetti, il quale obiettò a Calamandrei l'esistenza giuridica di diritti «che non sono semplice espressione di desideri», pur non avendo ancora raggiunto quella «espansione piena della gamma che li garantisce in ogni loro aspetto» (*ivi*: 49-50). Ma le repliche più dure a Calamandrei arrivarono nella seduta successiva, quella del 28 novembre.

Il giurista fiorentino, infatti, aveva di nuovo rappresentato le sue perplessità, stavolta attraverso un ordine del giorno. Intervenne dapprima La Pira (Assemblea costituente 1947e: 69-70), riprendendo le sue tesi della necessità dell'allargamento in senso sociale dei diritti proclamati dall'89, poi di nuovo Togliatti, ma soprattutto prese la parola Costantino Mortati (su Mortati alla Costituente: Bruno 1980 in De Siervo 1980: 153 ss.), che partendo dalla considerazione che ogni costituzione sia «destinata a contenere piuttosto principi direttivi che non norme direttamente ed immediatamente azionabili», obiettò a Calamandrei che «il collocamento nel preambolo dei principi [...], se fatto con l'espressa intenzione di escludere pratica efficacia normativa ai medesimi, potrebbe riuscire dannoso, perché porterebbe ad irrigidire la concezione dominante al momento della compilazione della Costituzione, ponendosi come ostacolo all'evolversi di future correnti interpretative, che potrebbero, in aderenza con lo svolgersi della coscienza sociale, ampliare, anche all'infuori di espliciti interventi del legislatore, l'efficacia presupposta dal costituente» (Assemblea costituente 1947e: 72-3). L'obiezione era ficcante, seppure nel suo aspetto paradossale: tutte le norme di «giustizia sostanziale» se poste in un preambolo, sarebbero diventate esse stesse di ostacolo

al carattere dinamico e socialmente progressivo della democrazia che si voleva costruire.

Alla fine del dibattito Calamandrei ritirò il suo ordine del giorno (*ivi*: 75), dopo un dialogo con Togliatti, «il quale capi che il miglior modo per convincere un fiorentino è quello di citargli qualche verso di Dante. Togliatti mi disse che noi preparatori della Costituzione, dobbiamo fare “come quei che va di notte, — che porta il lume dietro e a sé non giova, — ma dopo sé fa le persone dotte”» (Assemblea Costituente 1947e, ora anche in Calamandrei 2012).

Calamandrei ripropose però le sue obiezioni di fronte al plenum dell'Assemblea costituente, pur riconoscendo che il progetto di Costituzione «esce da noi, è creato da noi», dunque «le critiche che noi rivolgeremo ad esso saranno critiche rivolte a noi stessi». È il celebre discorso sulla *Chiarezza nella Costituzione*, che egli volle subito far stampare come opuscolo, nel quale, tuttavia, non citò l'art. 3, piuttosto le «espressioni vaghe» contenute tra gli artt. 23 e 44 (rapporti etico sociali e rapporti economici), che sono solo «precetti morali, definizioni, velleità, programmi, propositi, magari manifesti elettorali [...] camuffati da norme giuridiche, ma norme giuridiche non sono» (*ivi*: 28-29). Tuttavia, la sua proposta non fu accolta e il progetto di Costituzione, per quel profilo, non fu emendato.

In questa vicenda, se Togliatti, assumendosi il ruolo di garbato ma persistente antagonista di Calamandrei, mostrò una certa autonomia del PCI dall'ortodossia stalinista²⁹, mentre i Costituenti cattolici rimasero fermi nel difendere il carattere socialmente aperto del testo costituzionale che si andava definendo, la posizione di Calamandrei appare, a prima vista, incomprensibile. Non credo fossero prevalenti motivazioni di tecnica giuridica: non fu solo il raffinato giurista che mostrò i suoi dubbi su quella codificazione dei diritti sociali, che pure nell'art. 3 aveva fatto proprie le sue parole; fu invece il Calamandrei generoso uomo politico, l'osservatore acuto della storia italiana delle istituzioni, che mostrava le sue perplessità e riserve. Se la nuova Costituzione repubblicana voleva essere davvero antifascista, per

²⁹ Stalin, qualche tempo dopo, avrebbe commentato: «Il compagno Togliatti è innamorato del costituzionalismo». Cfr. Macaluso (2020).

Calamandrei avrebbe dovuto abbandonare anche quel vizio tipico del fascismo, «regime della menzogna» (Calamandrei 2014), costituito dal «dolo del legislatore» (Calamandrei 2015: 53): cioè la produzione di norme *ad ostentationem*³⁰, scritte solo per abbagliare, ingannare o intimorire i cittadini, ma prive di reale corrispondenza con la realtà. Una critica che peraltro si ritrova, con espressioni non molto diverse, anche nel *De profundis* di Salvatore Satta, che ricorda a questo proposito la persecuzione della stretta di mano (Satta 1980: 104) o le leggi di guerra contro il mercato nero, così irrealistiche che «i primi a non credere nella propria funzione erano gli stessi giudici» (*ivi*: 126). È verosimile che Calamandrei ritenesse che, per evitare il pericolo del discredito della nuova Costituzione, si sarebbe dovuto mostrare, viceversa, una netta cesura con il passato anche per questo profilo: per rifondare grazie a nuove norme rispettose del principio di realtà la fiducia dei cittadini verso le istituzioni, e per ricostruire le condizioni di un sentimento condiviso di legalità, suo costante tema di riflessione teorica (cfr. Grossi 1976 e Satta 2004: 401-411), a quel tempo divenuto pure proposito politico.

6. Epilogo

Il *De profundis*, rifiutato dall'Einaudi, con una lettera durissima di Massimo Mila (riportata in Guiso 2020: 14-15), ebbe alcuni capitoli pubblicati da *Il Ponte* nel dicembre del

³⁰ Calamandrei (2019e: 56-57). Tale argomentazione si ritroverà anche negli scritti calamandreiani del dopoguerra, con la medesima espressione riservata alla legislazione fascista: «La forma normativa adoperata in queste disposizioni è dunque, per molte di esse, una specie di enfatica ostentazione verbale di una maturità giuridica che nella sostanza ancora non c'è; un proposito ancora sprovvisto di ogni reale efficacia normativa, e non uscito ancora dal campo, puramente esortativo ed augurale, dei programmi di partito. [...] Così, per compensare le forze di sinistra della rivoluzione mancata, le forze di destra non si opposero ad accogliere nella Costituzione una rivoluzione promessa. Solo l'avvenire potrà dire quale delle due parti, in questa schermaglia, abbia visto più chiaro». Cfr. Calamandrei ((2019b: 330-332).

‘46³¹, che proprio da quel numero divenne “Rivista di politica e letteratura”, presentando altresì alcune anticipazioni di *Cristo si è fermato a Eboli* e di *Se questo è un uomo*. L’opera di Satta fu poi edita nel 1948 dall’editrice giuridica CEDAM di Padova, che nel contempo pubblicò pure il suo *Manuale di diritto processuale civile*. Il rapporto di Satta con Calamandrei sarebbe durato fino agli ultimi giorni del giurista fiorentino, «in comunanza di idee, di sentimenti, di disperate speranze» (Satta 2004c: 410). Il successo letterario per il giurista sardo sarebbe arrivato solo postumo, con la pubblicazione de *Il giorno del giudizio* (Satta 1979).

Con la promulgazione della Costituzione, il compito, anzi il «crucio» di Calamandrei, come scrisse ancora Satta (2004c: 410), fu quello della sua attuazione³², cercando perciò di fondare una nuova religione civile che, sul binomio Resistenza-Costituzione, fornisse di basi morali la Repubblica.

Nel suo celebre *Discorso ai giovani* nel “Salone degli affreschi” della Società Umanitaria di Milano, il 26 gennaio 1955³³, egli affermò che se ogni costituzione rappresenta «una polemica contro il passato», non vi è dubbio che la parte della nostra Costituzione che si riferisce ai diritti di libertà appare come una polemica contro il regime fascista; ma l’ulteriore principio per il quale «è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana» è invece «una polemica contro il presente», poiché, «una democrazia in cui non ci sia questa uguaglianza di fatto, in cui ci sia soltanto una uguaglianza di diritto, è una democrazia puramente formale». L’articolo 3 secondo comma, sostenne in quell’occasione Calamandrei, è per questo l’«articolo [...] più importante di tutta la Costituzione».

³¹ La vicenda della pubblicazione del *De profundis* su *Il Ponte* è ricostruita in Guiso (2020: 13) e Casula (2020: 89-90).

³² Cfr. tra i molteplici interventi su questo tema: Calamandrei (2019d: 511 ss.).

³³ Si può ascoltare la viva voce del maestro fiorentino nella registrazione presente al link:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=134&v=qZIEbpP17Sg&embeds_euri=https%3A%2F%2Fwww.perlaretorica.it%2F&feature=emb_logo (URL consultata il 25 aprile 2023).

Ecco, in quest'epoca segnata dal progressivo affievolimento di molti diritti sociali e dall'egemonia di culture politiche diverse da quelle dei Costituenti, non si può non osservare come la formula «rimuovere gli ostacoli», nella sua ampiezza di metafora letteraria, abbia definito e continui a definire il diritto alla giustizia e alla dignità di persona di ogni diseguale, anche negli aspetti e declinazioni più attuali e impensabili per gli stessi Costituenti (per questi aspetti: Giorgi 2021: 127 ss.): un'idea che, nonostante tutto, è sempre gravida di futuro.

*... come quei che va di notte,
che porta il lume dietro e sé non giova,
ma dopo sé fa le persone dotte* (Dante, *Purgatorio*, XXII, vv. 67-69).

Bibliografia

- ALPA GUIDO – CALAMANDREI SILVIA – MARULLO DI CONDOJANNI FRANCESCO, 1989, *Piero Calamandrei e il nuovo Codice di procedura civile (1940)*, Bologna: Il Mulino.
- ASSEMBLEA COSTITUENTE, 1947a, Commissione per la Costituzione, Prima Sottocommissione, *Resoconto sommario della seduta di venerdì 26 luglio 1946, presidenza del Presidente Tupini*, Roma: Tipografia della Camera dei deputati.
- ASSEMBLEA COSTITUENTE, 1947b, Commissione per la Costituzione, Prima Sottocommissione, *Resoconto sommario della seduta di lunedì 9 settembre 1946, presidenza del Presidente Tupini*, Roma: Tipografia della Camera dei deputati
- ASSEMBLEA COSTITUENTE, 1947c, Commissione per la Costituzione, Prima Sottocommissione, *Resoconto sommario della seduta di mercoledì 11 settembre 1946, presidenza del Presidente Tupini*, Roma: Tipografia della Camera dei deputati
- ASSEMBLEA COSTITUENTE, 1947d, Commissione per la Costituzione, Adunanza Plenaria, *Resoconto Sommario della Seduta di Venerdì 25 Ottobre 1946, Presidenza del Presidente Ruini*, Roma: Tipografia della Camera dei deputati
- ASSEMBLEA COSTITUENTE, 1947e, Commissione per la Costituzione, Adunanza Plenaria, *Resoconto Sommario della Seduta di Giovedì 28 novembre 1946, Presidenza del Presidente Ruini*, Roma: Tipografia della Camera dei deputati.

- ASSEMBLEA COSTITUENTE, 1947f, *Atti. Discussioni, Seduta di martedì 4 marzo 1947, Presidenza del Presidente Terracini*, Roma: Tipografia della Camera dei deputati.
- ASSEMBLEA COSTITUENTE, 1947g, *Atti. Discussioni, Seduta di giovedì 13 marzo 1947, Presidenza del Presidente Terracini*, Roma: Tipografia della Camera dei deputati.
- BARILE PAOLO, 1980, *La nascita della Costituzione: Piero Calamandrei e le libertà*, in De Siervo (1980).
- _____, 1990 (a cura di), *Piero Calamandrei. Ventidue saggi su un grande maestro*, Milano: Giuffrè.
- BASSO LELIO, 1957, *Il Principe senza scettro. Democrazia e sovranità popolare nella Costituzione e nella realtà italiana*, Milano: Feltrinelli.
- BECCARIA CESARE, 1764 (1945), *Dei delitti e delle pene*, a cura di P. Calamandrei, Firenze: Le Monnier.
- BINDI ELENA, 2012, “Calamandrei e la questione sociale”, *Gruppo di Pisa*, settembre, rinvenibile sul web all’indirizzo: <https://www.gruppodipisa.it/8-rivista/262-elena-bindi-calamandrei-e-la-questione-sociale> (URL consultata il 10 aprile 2023).
- BOBBIO NORBERTO, 1966, *Introduzione a Calamandrei* (1966).
- _____, 1984, *Maestri e compagni*, Firenze: Passigli.
- _____, 1990, *Il pensiero politico*, in BARILE (1990: 205 ss.).
- BOBBIO NORBERTO – CALAMANDREI PIERO, 2020, *Un «Ponte» per la democrazia. Lettere 1937 – 1956*, a cura di M. Gisondi, Roma: Edizioni di Storia e Letteratura.
- BRUNO FERNANDA, 1980, *I giuristi alla Costituente: l’opera di Costantino Mortati*, in DE SIERVO (1980).
- CALAMANDREI PIERO, 1999 [1935], *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, Firenze: Ponte alle Grazie.
- _____, 2019a (1939), “La relatività del concetto di azione”, *Rivista di diritto processuale civile*, XVI, 1939, I, pp. 22-46; ora anche in ID., *Opere giuridiche*, Napoli: Morano; riedizione a cura della Biblioteca e Archivio Storico Piero Calamandrei di Montepulciano e della Fondazione «Centro di iniziativa giuridica Piero Calamandrei» – Vol. III, Roma: UniTre Press 2019, pp. 427-449.
- _____, 2013 (1942), *Inventario della casa di campagna*, Roma: Edizioni di Storia e Letteratura.
- _____, 1945, “Editoriale”, *Il Ponte*, 1, aprile.
- _____, 1995 (1945), “Costituente e questione sociale”, *Il Ponte*, 5, agosto 1945, ora in Calamandrei (1995).
- _____, 1946, *L’avvenire dei diritti di libertà*. Introduzione a RUFFINI (1946).
- _____, 2012 [1947], *Chiarezza nella Costituzione*, introduzione di Carlo A. Ciampi, Roma: Edizioni di Storia e Letteratura.

_____, 2019b [1950], *Cenni introduttivi sulla Costituente e sui suoi lavori*, Introduzione al vol. I del *Commentario sistematico alla Costituzione italiana diretto da Piero Calamandrei e Alessandro Levi*, Firenze: Barbera.

_____, 2019c [1950], *Processo e giustizia*, pubblicato in “Atti del Congresso internazionale di diritto processuale civile tenuto a Firenze 30 settembre – 3 ottobre 1950”, Padova: Cedam; ora in *Opere giuridiche*.

_____, 2019d (1955), *La Costituzione e le leggi per attuarla*, prima ed. in AaVv., *Dieci anni dopo: 1945-1955. Saggi sulla vita democratica italiana*, Bari: Laterza, 1955; ora in Id., *Opere giuridiche*, vol. III.

_____, 1966, *Scritti e discorsi politici*, 2 voll., Firenze: La Nuova Italia.

_____, 1987, *La burla di primavera con altre fiabe, e prose sparse*, Palermo: Sellerio.

_____, 1995, *Costruire la democrazia. premesse alla Costituente*, Firenze: Vallecchi.

_____, 2007, *Fede nel diritto*, a cura di S. Calamandrei, Roma-Bari: Laterza.

_____, 2014, *Il fascismo come regime della menzogna*, Roma-Bari: Laterza.

_____, 2015, *Diario*, vol. II, 1942-1945, Roma: Edizioni di Storia e Letteratura.

_____, 2019e, *Non c'è libertà senza legalità*, Roma-Bari: Laterza.

CALAMANDREI SILVIA, 2019, “Nota editoriale”, in chiusura di CALAMANDREI (2019d).

_____, 2021, “Salvatore Satta e Piero Calamandrei”, *Il Ponte*, 1 Marzo, reperibile sul web all'indirizzo: <https://www.ilponterivista.com/blog/2021/03/01/salvatore-satta-e-piero-calamandrei/> (URL consultata il 20 aprile 2023).

CALOGERO GUIDO, 1945, “L'ircocervo, ovvero le due libertà”, *Il Ponte*, 5, agosto.

CARTA PAOLO, 2004, “Lo spirito ‘religioso’ del diritto: Salvatore Satta e Piero Calamandrei”, *Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento*, XXX.

CASULA CARLO FELICE, 2020, *Salvatore Satta e Piero Calamandrei*, in Satta (2020).

CASSESE SABINO, 2010, *Massimo Severo Giannini*, Roma-Bari: Laterza.

_____, 2015, “Giannini e la preparazione della Costituzione”, *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, LXV, 3.

_____, 2017, “L'uguaglianza sostanziale nella Costituzione: genesi di una norma costituzionale”, *Le Carte e la Storia*, I.

- CHELI ENZO, 2012, *I giuristi alla Costituente*, in *Il Contributo italiano alla storia del Pensiero, Diritto*, Roma: Treccani, rinvenibile sul web all'indirizzo: https://www.treccani.it/enciclopedia/i-giuristi-alla-costituente_%28II-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Diritto%29/ (URL consultata il 20 aprile 2023).
- COLOMBO ARTURO, 1990, *Alla testa del «Il Ponte»*, in Barile (1990).
- COMI BAMAM, 1996, "I diritti sociali nella concezione storico-giuridica di Piero Calamandrei: la speranza riformatrice e le inadempienze costituzionali", *Scienza & Politica*, 8 (14), rinvenibile sul web all'indirizzo: <https://doi.org/10.6092/issn.1825-9618/2923> (URL consultata il 31 dicembre 2023).
- CROCE BENEDETTO, 1943, "Revisione filosofica dei concetti di 'libertà' e 'giustizia'", *La Critica*, 20 settembre.
- D'ALESSIO GIANFRANCO (a cura di), 1979, *Alle origini della Costituzione italiana. I lavori preparatori della «Commissione per studi attinenti alla riorganizzazione dello Stato» (1945-1946)*, Bologna: il Mulino.
- DE SIERVO UGO (a cura di), 1980a, *Scelte della Costituente e cultura giuridica*, Bologna: Il Mulino.
- _____, 1980b, *Le idee e le vicende costituzionali in Francia nel 1945 e 1946 e la loro influenza sul dibattito in Italia*, in DE SIERVO (1980a: 314 e ss.).
- DOGLIANI MARIO – GIORGI CHIARA, 2021, *Art. 3. Costituzione italiana*, Roma: Carocci.
- DONZELLI GIULIO, 2022, *Diritto e politica nel pensiero di Piero Calamandrei*, Bologna: Il Mulino.
- FRANGIONI ANDREA, 2017, *Francesco Ruffini. Una biografia intellettuale*, Bologna: Il Mulino.
- GALANTE GARRONE ALESSANDRO, 1990, *I diritti di libertà da Ruffini a Calamandrei*, in BARILE (1990: 269 ss.).
- _____, 2018, *Calamandrei. Biografia morale e intellettuale di un grande protagonista della nostra storia*, Monte Porzio Catone (RM): Effepi libri.
- GALLI DELLA LOGGIA ERNESTO, 2003, *La morte della patria. La crisi dell'idea di nazione tra Resistenza, antifascismo e Repubblica*, Roma-Bari: Laterza.
- GENTILE FRANCESCO (2003), "Guido Gonella", *L'ircocervo*.
- GIANNINI MASSIMO SEVERO, 2015 [1946], "Relazione su «Rapporti tra Stato e cittadini attinenti all'eguaglianza e alla solidarietà sociale», Prima Sottocommissione Affari costituzionali della Commissione Forti; pubblicata per la prima volta in G. D'Alessio (a cura di), 1979, *Alle origini della Costituzione italiana. I lavori preparatori della «Commissione per studi attinenti alla riorganizzazione dello Stato» (1945-1946)*, Bologna: il Mulino, ora anche come *Appendice a Cassese* (2015).

GIANNINI MASSIMO SEVERO, 1980, "Costituzione e Stato pluriclasse". Intervista a M.S. Giannini, a cura di D. Corradini, *Prassi e teoria. Rivista di Filosofia della Cultura*, 6.

_____, 1990, *La formazione culturale di Calamandrei*, in Barile (1990).

GIORGI CHIARA, 2015, *Un socialista del Novecento. Uguaglianza, libertà e diritti nel percorso di Lelio Basso*, Roma: Carocci.

GIORGI CHIARA, 2017, "L'uguaglianza tra diritto e storia (italiana). Momenti e figure di un principio costituzionale", *Costituzionalismo.it*, 3.

GIORGI CHIARA, 2021, *Le molte dimensioni dell'uguaglianza sostanziale*, in Dogliani – Giorgi (2021).

GROSSI PAOLO, 1986, *Stile fiorentino. Gli studi giuridici nella Firenze italiana (1859-1950)*, Milano: Giuffrè.

_____, (a cura di), 1996, *Giuristi e legislatori. Pensiero giuridico e innovazione legislativa nel processo di produzione del diritto. Atti dell'incontro di studio*, Firenze, 26-8 settembre 1996, Milano: Giuffrè.

GROSSI PAOLO, 2000, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1850-1950*, Milano: Giuffrè.

GUERRIERI SANDRO, 1995, "Le idee costituzionali del Pcf e del Pci all'indomani della Liberazione", *Studi Storici*, 36, 3.

GUISEO ANGELA, 2020, «*Carissimo Calamandrei, sento quanto il tuo animo sia vicino al mio*», in SATTA (2020: 7 ss.)

MACALUSO EMANUELE, 2020, "No, caro Polito. Togliatti non voleva fare come in Russia", *Strisciarossa*, 23 gennaio.

MAGAGNALI STEFANO, MANA EMMA, CONTE LEANDRO, 1998, (a cura di), *La formazione della Repubblica*, Bologna: Il Mulino, 1998.

MARX KARL, 1976 [1844], *Zur Judenfrage*, tr. it. *Sulla questione ebraica*, in *Opere complete di Marx-Engels*, a cura di N. Merker, vol. III, Roma: Editori Riuniti.

MELIS GUIDO – MENICONI ANTONELLA, *Il professore e il ministro. Calamandrei, Grandi e il nuovo codice*, in Alpa Guido – Calamandrei Silvia – Marullo di Condojanni Francesco (2018)

MELIS GUIDO, 2000, "Giannini e la politica", *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, I.

MINISTERO PER LA COSTITUENTE - COMMISSIONE PER GLI STUDI ATTINENTI ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLO STATO (1946), *Relazione all'assemblea costituente*, vol. I, *Problemi costituzionali. Organizzazione dello stato*, Roma: Stabilimento tipografico Fausto Failli; ora rinvenibile sul web all'indirizzo:

http://opac.parlamento.it/F?func=direct&doc_number=000051080&local_base=BSR01 (URL consultata il 22 aprile 2023).

MIRKINE-GUETZÉVITCH BORIS, 1928, *Les Constitutions de l'Europe nouvelle*, Paris: Delagrave.

- PACE ALESSANDRO, 1990, *Diritti di libertà e diritti sociali nel pensiero di Piero Calamandrei*, in Barile (1990).
- PENE VIDARI GIAN SAVINO, 2017, (a cura di), *Francesco Ruffini (1863-1934), Studi nel 150° della nascita*, Torino: Deputazione Subalpina di Storia Patria.
- PONTORIERI CARLO, 2022, “Lettere Dal «Ponte». Bobbio e Satta interlocutori di Calamandrei”, *Diacronia*, 2.
- RODOTÀ STEFANO, 1996, *I diritti sociali*, in Grossi (1996).
- ROSSELLI CARLO, 1997 (1945), *Socialismo liberale*, introduzione e saggi critici di N. Bobbio, a cura di J. Rosselli, Torino: Einaudi.
- RUFFINI FRANCESCO, 1946, *I diritti di libertà*, Firenze: la Nuova Italia.
- SATTA SALVATORE, 2004a (1937), “Gli orientamenti pubblicistici della scienza del processo”, *Rivista di procedura civile*, 1937, I; ora in ID., *Soliloqui e colloqui di un giurista*, Nuoro: Ilisso.
- _____, 2004b (1945), *L’Università di Trieste nella luce delle libertà democratiche*, in SATTA, *Soliloqui e colloqui cit.*, 427-35.
- _____, 2004c (1966), *Interpretazione di Calamandrei*, in ID., *Soliloqui e colloqui*.
- _____, 1980 (1948), *De profundis*, Milano: Adelphi.
- _____, 1979, *Il giorno del giudizio*, Milano: Adelphi.
- _____, 1981, *La veranda*, Milano: Adelphi.
- _____, 2020, *Lettere a Piero Calamandrei 1939 – 1956*, a cura di A. Guiso e C.F. Casula, Bologna: Il Mulino.
- TARELLO GIOVANNI, 1989, *Dottrine del processo civile*, Bologna: Il Mulino.
- TOGLIATTI PALMIRO, 1984, *Rapporto al V Congresso del Partito comunista italiano*, in *Opere*, a cura di L. Gruppi, V, 1944-1945, Roma: Editori riuniti.
- ZAGREBELSKI GUSTAVO, 2007, *Una travagliata apologia della legge*, pref. a Calamandrei (2007).

Abstract

«RIMUOVERE GLI OSTACOLI». LE ORIGINI DEL DETTATO COSTITUZIONALE, TRA LETTERATURA E DIRITTO

(«REMOVE OBSTACLES». THE ORIGINS OF THE CONSTITUTIONAL PROVISION, BETWEEN LITERATURE AND LAW)

Keywords: substantial justice, italian constitution, Piero Calamandrei, Lelio Basso, Salvatore Satta, *De profundis*.

The recent publication of the correspondence between Piero Calamandrei and Salvatore Satta opens a new horizon about the genesis of the formula «remove obstacles» in the art. 3 of the Italian Constitution. In fact, this expression appears, with reference to substantial justice, in an essay published by Calamandrei in May 1946, that is influenced by *Liberal Socialism* of Carlo Rosselli, and *De profundis* of Salvatore Satta, of which Calamandrei possessed the manuscript at that time.

The essay develops this story, closing with the famous speech in Milan by the Florentine jurist, in which he states that the formula «remove obstacles» is the most important of the entire Italian Constitution.

CARLO PONTORIERI
Università degli Studi di Salerno
Dipartimento di Scienze Aziendali –
Management & Innovation Systems/DISA-MIS
carlopontorieri.cp@gmail.com
ORCID: 0009-0000-7000-2210

EISSN 2037-0520
DOI: 10.69087/STORIAEPOLITICA.XVI.1.2024.08